



MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

ex D. Lgs. 231/01

(parte generale)

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello viene strutturato nel seguente modo:

- Parte Generale
- Parte Speciale
- Codice Etico
- Sistema disciplinare

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D. Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un conteso di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*”

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

La scelta legislativa muove altresì dalla convinzione che vi siano reati che possono essere resi più agevoli, o che possono condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione “capitale” dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 4 di 19
--	---	--------------------------

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al D. Lgs. 231/2001 fanno rinvio: sono i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici (art. 24 bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) ; i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e di strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1); i reati societari (art. 25 ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1); i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies); reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies), inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23).

Il Decreto n. 231 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 5 di 19
--	---	-------------------

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

Comunque la mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonera da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 6 di 19
--	---	--------------------------

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni Rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Mo.Te. S.p.a. è società commerciale che aderisce a Confindustria.

Confindustria, in data 31 marzo 2008, ha emanato una versione aggiornata delle proprie *“Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.*

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l’aggiornamento effettuato sia da considerarsi *“complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6 del Decreto”*.

Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell’attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione Mo.Te. S.p.a. ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D. Lgs. 231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 7 di 19
--	---	--------------------------

In tale contesto l'intera compagine sociale della Montagne Teramane Ambiente S.p.A. ha provveduto ad adottare un modello Organizzativo coerente con la specifica attività della società, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 sulla base di un'analisi del contesto aziendale che, mediante il coinvolgimento delle competenti strutture aziendali, è stata rivolta ad evidenziare le aree c.d. "a rischio" e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Per le Montagne Teramane Ambiente S.p.A. si è trattato, quindi, di effettuare una analisi delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza al dettato del d.lgs. 231/2001.

FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Come già espressamente indicato i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al D. Lgs. 231/2001 fanno rinvio: sono i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici (art. 24 bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1); i reati societari (art. 25 ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1); i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies); reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies), inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23).

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Società Mo Te S.p.a. è stato costruito in due specifiche fasi:

1. *Mappatura del rischio, ovvero identificazione delle tipologie di reato concretamente a rischio di realizzazione in base all'attività dell'impresa e valutazione del livello del rischio stesso.*

In questa fase la Montagne Teramane Ambiente S.p.A. ha provveduto ad analizzare accuratamente tutta l'attività d'impresa posta in essere, così da focalizzare, in base all'attività svolta le aree a rischio di reato e le modalità di commissione degli stessi, valutandone la probabilità di realizzazione e gli impatti.

Tale analisi ha permesso di schematizzare tre distinte fasce di rilevanza: **ALTA, MEDIA, NULLA**

Sono considerati reati a rilevanza ALTA

- reati in materia societaria;
- reati commessi in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio e ostacolo alla giustizia;

Sono considerati reati a rilevanza MEDIA

- reati per impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno o irregolari;
- reati informatici;

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 9 di 19
-------------------------------------	---	--------------------------

- reati in materia di criminalità organizzata;

Sono considerati reati a rilevanza NULLA

- reati contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale e reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati così detti transnazionali;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- particolari reati in materia di tutela dell'ambiente:
 - ◆ art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
 - ◆ art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
 - ◆ art. 1 L. 07/02/92 n. 150 (commercio di esemplari di specie dell'all. A appendice I, ed all. C, parte 1);
 - ◆ art. 2 L. 07/02/92, n. 150 (commercio degli esemplari di specie dell'all. A, appendice I e III, ed all. C., parte 2);
 - ◆ art. 3-bis L. 07/02/92, n. 150;
 - ◆ art. 6 L. 07/02/92, n. 150 (divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblici);
 - ◆ art. 3 L. 28/02/93 n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
 - ◆ artt. 8 e 9 D. Lgs. 6/11/08 n. 202 (inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – inquinamento doloso o inquinamento colposo).

Nella redazione del Modello si è pertanto tenuto conto dei soli reati a rilevanza ALTA e MEDIA, escludendo le tipologie delittuose a rilevanza NULLA.

Quindi, saranno oggetto di disamina nella PARTE SPECIALE del MODELLO, le seguenti ipotesi di reato:

Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e parzialmente modificati dalla Legge 262/2005 (Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (ora art. 173 bis del D.Lgs. 58/1998);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 10 di 19
--	---	---------------------------

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Legge 3 agosto 2007 n. 123 Art. 9 (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001) Misure in tema di tutela e della salute e della sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Reati in materia di tutela dell'ambiente previsti dal D.Lgs. 152/2006 (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)

- Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3);
- Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5);
- Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5);
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b))
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3) – Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1);
- Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1);

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 11 di 19
--	---	---------------------------

- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1);
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad altra radioattività (articolo 260, comma 2);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6);
- Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260- bis, comma 7);
- Accompagnamento del trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8);
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo);
- Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5);

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Truffa in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o irregolari (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001)

- Utilizzo di più di tre lavoratori irregolari (senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto);
- Occupazione di minori in età non lavorativa;
- Sfruttamento di lavoratori di cui all'art. 603 bis del codice penale.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 12 di 19
--	---	--------------------

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

2. Sistema di controllo.

Il sistema dei controlli interni mette in atto, con una funzione riferita alla prevenzione dei redditi già individuati nella mappatura di cui alla fase 1, il sistema di verifica già implementato e praticato dalla società.

Ai fini del D. Lgs. 231/01 si evidenziano i principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano in obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisione all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Obiettivi che si sostanziano con le seguenti funzionalità:

- definire formalmente i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito, definendo, assegnando e comunicando i relativi poteri autorizzativi e di

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 13 di 19
--	---	---------------------------

firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;

- garantire il principio di separazione dei ruoli e di contrapposizione delle funzioni nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quelle dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;

- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consente di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (e quindi di risalire al soggetto che ha autorizzato l'operazione, che le ha materialmente effettuata, che ha provveduto alla sua registrazione e che ha effettuato un controllo sulla stessa);

- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;

- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello viene adottato per volontà del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ogni qualvolta si presenti la necessità di adeguare e integrare il Modello, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza proporre l'aggiornamento.

L'obbligatorietà della revisione del documento scatta in caso di inserimento di ulteriori reati nell'ambito dell'elenco previsto dal decreto 231 e quanto vi sono modifiche dell'assetto interno della società.

In questi casi, l'OdV dovrà richiedere all'organo amministrativo di intervenire sulle principali funzioni aziendali per un riesame della situazione e, quindi, aggiornare il documento.

All'adozione del Modello ne segue la divulgazione dei contenuti e dei principi ispiratori, sia in ambito aziendale sia all'esterno della stessa.

La comunicazione ai dipendenti dell'esistenza del modello è un atto propedeutico ad una efficace attuazione dello stesso, pertanto va effettuata con urgenza dai Responsabili aziendali.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 15 di 19
--	---	---------------------------

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D. Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come noto, la disciplina normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza e ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

La scelta del tipo di composizione adottata deve comunque sempre avere come riferimento il rispetto delle caratteristiche essenziali dell'OdV, e cioè che chi lo impersona abbia una conoscenza approfondita dell'attività della Società e sia al contempo dotato di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV – proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione – effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'OdV deve:
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società;

Nella decisione sul tipo di composizione del proprio Organismo di Vigilanza, Mo.Te. S.p.a. intende attribuire il massimo rispetto alle caratteristiche di autonomia, indipendenza e competenza sopra descritte, calibrando al contempo la scelta sulla base della valutazione delle ridotte dimensioni della Società e della sua relativamente semplice organizzazione.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- ◆ potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni interne all'azienda, quali – oltre alla Direzione Internal Auditing di Gruppo – anche la Funzione Legale di Gruppo e la Direzione Risorse Umane;

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 16 di 19
--	---	---------------------------

- ◆ potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune.

Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dagli elementi regolamentari che concorrono a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, su tutto il personale Mo.Te. S.p.a. e sui Referenti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimento sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative, di Autorità indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	Modello di organizzazioni e di gestione (parte generale)	Pagina 18 di 19
--	---	---------------------------

- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

E' istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei Referti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte dei Responsabili di Unità Operative potranno essere normati più in dettaglio dallo stesso OdV.

Il Responsabile si impegna pertanto con dichiarazione scritta alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo.

Il Responsabile può inoltre – ferma restando la sua responsabilità ed il suo obbligo di supervisione – affidare lo svolgimento di talune, specifiche e circoscritte, funzioni a sub-Responsabili Interni, tenuti anch'essi ad attestare con dichiarazione scritta la conoscenza del Modello e delle procedure e l'impegno allo svolgimento delle proprie mansioni. La nomina del Responsabile e dei sub-Responsabili dovrà essere comunicata all'OdV, cui dovranno altresì essere inviate le dichiarazioni scritte sopra citate.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti, istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta imposte a i fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui la Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari previsti nel Modello, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato